Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 7 maggio 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1980, n. 1128.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per l'istruzione professionale nel Mezzogiorno d'Italia, in Caltanissetta.

N. 1128. Decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, viene approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per l'istruzione professionale nel Mezzogiorno d'Italia, in Caltanissetta, riconosciuto giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1974, n. 862.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1981
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1981, n. 179.

Approvazione del regolamento di attuazione della legge 8 gennaio 1979, n. 8, recante « Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800;

Vista la legge 8 gennaio 1979, n. 8, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico »;

Considerata la necessità di emanare il regolamento di attuazione in conformità di quanto disposto dallo art. 8 della sopra citata legge 8 gennaio 1979, n. 8;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento di attuazione della legge 8 gennaio 1979, n. 8, recante « Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1981

PERTINI

FORLANI — SIGNORELLO — FOSCHI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 21

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GENNAIO 1979, N. 8, RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 14 AGOSTO 1967, N. 800, IN MATERIA DI IMPIEGO DEL PERSONALE ARTISTICO E TECNICO.

Art. 1.

Iscrizione nelle liste

Il personale indicato nel primo comma dell'art. 1 della legge 8 gennaio 1979, n. 8 — ivi compreso quello di cui all'art. 3 della legge stessa che intende essere utilizzato in manifestazioni musicali e di balletto — deve iscriversi in apposite liste costituite presso l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

L'iscrizione è effettuata a domanda redatta in carta semplice contenente, oltre alle generalità, la qualifica professionale con la quale l'interessato intende essere iscritto.

Ai fini dell'aggiornamento delle liste di cui al primo comma, sarà periodicamente promosso dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo apposito censimento, nei termini e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

Iscrizione nell'elenco speciale provvisorio

Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale provvisorio di cui all'art. 3 della legge 8 gennaio 1979, n. 8, gli artisti ivi indicati che risultino iscritti nelle liste di cui all'art. 1 del presente regolamento.

La doppia iscrizione può essere richiesta anche con una unica domanda.

Art. 3.

Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione nelle liste e nell'elenco speciale provvisorio può essere presentata direttamente all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo ovvero ad una delle dipendenti sezioni oppure in una qualsiasi sezione di collocamento del territorio nazionale la quale ne rilascia ricevuta e trasmette immediatamente l'istanza alla sede di Roma dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo con l'indicazione della data di ricezione da valere quale data di iscrizione.

La domanda può anche essere inoltrata tramite servizi postali, a mezzo raccomandata, la cui data di spedizione vale quale data di iscrizione.

L'iscrizione nelle liste e nell'elenco speciale provvisorio è comprovata da apposito attestato rilasciato agli interessati dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o dalle dipendenti sezioni.

Art. 4.

Comunicazione di disponibilità

Il personale iscritto nelle liste di cui all'art. 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 8, che intende concorrere ad offerte di impiego in manifestazioni artistiche, è tenuto

a fornire all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo documentazione dei requisiti professionali posseduti in relazione alla qualifica con la quale è iscritto ed a dare le necessarie indicazioni circa la sua disponibilità e per il suo tempestivo reperimento.

Art. 5.

Utilizzazione di personale artistico e tecnico

Gli enti lirici, le istituzioni concertistiche assimilate, le amministrazioni, gli enti e le istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica e privata, nonché i privati datori di lavoro che intendono utilizzare il personale indicato nel primo comma dell'art. 1 della legge 8 gennaio 1979, n. 8, per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, ferma restando la facoltà di scelta nominativa fra gli iscritti nelle apposite liste costituite presso l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, devono farne richiesta al predetto Ufficio o ad una delle sue sezioni.

La disposizione di cui al comma precedente non riguarda l'utilizzazione dei complessi artistici, fatto salvo il rispetto delle norme sul collocamento all'atto della costituzione dei complessi stessi.

La richiesta di cui al primo comma del presente articolo, redatta in carta semplice, deve contenere l'indicazione della qualifica dei singoli elementi da utilizzare, le condizioni di lavoro offerte, la natura delle manifestazioni, il luogo della sua realizzazione nonché la data di inizio e di termine della prestazione.

La richiesta deve essere presentata o spedita a mezzo raccomandata, all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o dipendenti sezioni prima dell'inizio della prestazione.

Le eventuali variazioni alla data di inizio e di cessazione della prestazione devono essere comunicate all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo direttamente o a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dal loro verificarsi.

Art. 6.

Nulla osta di avviamento al lavoro o convalida

L'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, accertata l'iscrizione del personale per il quale è avanzata richiesta di utilizzazione, provvede a rilasciare il relativo nulla-osta.

Per le richieste spedite prima dell'inizio della prestazione, ma pervenute contemporaneamente o successivamente alla prestazione stessa, l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o le dipendenti sezioni rilasciano dichiarazione di convalida.

Analoga dichiarazione è rilasciata per l'utilizzazione di personale destinato a sostituirne altro precedentemente autorizzato e resosi improvvisamente indisponibile, sempreché la richiesta di sostituzione sia presentata o spedita entro cinque giorni dall'inizio della relativa prestazione.

Art. 7.

Chiamata diretta

Il nominativo dell'artista utilizzato ai sensi dell'art. 3 della legge 8 gennaio 1979, n. 8, deve essere comunicato all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo entro trenta giorni dalla data di inizio della relativa prestazione artistica.

Art. 8.

Assunzione di impiegati, operai e lavoratori in genere

L'assunzione degli impiegati, degli operai e dei lavoratori in genere di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 8 gennaio 1979, n. 8, è effettuata secondo le norme della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

Art. 9.

Utilizzazione dei minori

L'utilizzazione per prestazioni artistiche dei minori è subordinata, ai fini dell'osservanza delle norme sul collocamento, al solo rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

Art. 10.

Rappresentanti di artisti italiani e comunitari

Gli artisti iscritti nell'elenco provvisorio di cui all'art. 3 della legge 8 gennaio 1979, n. 8, possono designare un solo rappresentante il cui nominativo deve essere comunicato, con le modalità previste dal precedente art. 3 del presente regolamento, all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo che provvede ad annotarlo accanto a quello dell'artista stesso.

Alla comunicazione deve essere allegato il documento recante firma certa, dal quale risultino i poteri conferiti dall'artista al proprio rappresentante, nonché la dichiarazione di accettazione di quest'ultimo, anch'essa con firma certa.

Il nominativo del rappresentante designato dall'artista, regolarmente annotato nell'elenco ai sensi del primo comma del presente articolo, è indicato nell'attestato rilasciato all'artista stesso ai sensi del precedente art. 3.

L'artista interessato deve immediatamente comunicare l'eventuale revoca della rappresentanza all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, che provvede alle conseguenti variazioni.

Art. 11.

Autorizzazione al lavoro a personale straniero

L'utilizzazione del personale artistico e tecnico di cui all'art. 1 del presente regolamento, di nazionalità straniera, salvo quanto stabilito dal successivo art. 12, è subordinata al solo rilascio dell'apposita autorizzazione al lavoro da parte della competente amministrazione statale che sostituisce l'iscrizione nelle liste di cui all'art. 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 8.

Sono fatte salve le determinazioni degli organi di pubblica sicurezza in materia di permessi di soggiorno per motivi di lavoro.

Art. 12.

Artisti stranieri: categorie particolari

L'artista straniero — appartenente ad una delle categorie indicate nel primo comma dell'art. 3 della legge 8 gennaio 1979, n. 8 — che intenda nominare un proprio rappresentante deve iscriversi nell'elenco speciale provvisorio di cui allo stesso art. 3.

Salvo diverse condizioni di reciprocità, la cui esistenza dovrà essere accertata dalla competente amministrazione statale, l'artista straniero può nominare soltanto

un rappresentante di nazionalità italiana, il cui nominativo è annotato nell'elenco speciale provvisorio secondo le modalità del precedente art. 10.

L'utilizzazione dell'artista straniero è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata — ad istanza dei datori di lavoro pubblici o privati — dalla competente amministrazione statale. Sono fatte salve le determinazioni degli organi di pubblica sicurezza in materia di permessi di soggiorno per motivi di lavoro.

Art. 13.

Deposito contratti

I contratti stipulati tramite rappresentante, una volta perfezionati, devono essere depositati presso l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, a cura dei rappresentanti stessi, entro dieci giorni dalla data di inizio della prestazione artistica.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

Le liste di cui all'art. 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 8, sono costituite dal personale artistico e tecnico già iscritto all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo e sue sezioni alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché dal personale che ne faccia successivamente domanda.

Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, il personale artistico di cui all'art. 3 della legge 8 gennaio 1979, n. 8, per essere utilizzato direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni, deve presentare la domanda di cui all'art. 2 del presente regolamento.

In attesa dell'emanazione di apposito provvedimento amministrativo che disciplini organicamente tutta la materia delle autorizzazioni al lavoro al personale di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento, l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo provvede al rilascio delle suddette autorizzazioni sulla base della dichiarazione resa dal responsabile della manifestazione circa le esigenze artistiche e professionali che richiedono l'impiego del personale medesimo.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 aprile 1981.

Rideterminazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 27 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1981, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 194, con il quale è stata fissata nel 19 per cento la misura massima del tasso di interesse sulle operazioni di credito turistico-alberghiero per l'anno 1981, con riserva di modificare tale misura ove le condizioni del mercato monetario avessero subito variazioni;

Ritenuto che, per effetto del mutamento della situazione del mercato monetario, si rende necessario modificare la predetta misura massima del tasso di interesse sulle operazioni di credito turistico-alberghiero;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni, in relazione alla necessità di determinare tale tasso con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate e dalle leggi regionali recanti agevolazioni creditizie a favore del settore turistico-alberghiero, è determinato nella misura del 21,50 per cento annuo posticipato.

Il predetto tasso massimo d'interesse si applica alle operazioni effettuate con fondi non provenienti dal collocamento di titoli obbligazionari (casse di risparmio) e stipulate a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1981
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 249

(2626)

DECRETO 16 aprile 1981.

Rideterminazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi, da concedersi da parte della Cassartigiana e delle regioni, sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI, relative al credito all'artigianato e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1971, n. 685;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 27 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1981, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 193, con il quale è stata fissata nel 19 per cento la misura massima del tasso di interesse da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, con riserva di modificare tale misura ove le condizioni del mercato monetario avessero subito variazioni;

Ritenuto che, per effetto del mutamento della situazione del mercato monetario, si rende necessario modificare la predetta misura massima del tasso di interesse sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni, in relazione alla necessità di determinare tale tasso con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nonché dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle Regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, è determinato nella misura del 21,50 per cento annuo posticipato.

Il predetto tasso massimo d'interesse si applica alle operazioni stipulate dagli Istituti primari a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1981
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 248

(2627)

DECRETO 16 aprile 1981.

Determinazione della misura massima complessiva del tasso di interesse e delle aliquote accessorie da praticare, per il periodo residuo dell'anno in corso, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli Istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale del 15 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1981, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 220, con il quale è stata fissata la misura massima del tasso di interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio per l'anno 1981, con riserva di modificare tale misura ove le condizioni del mercato monetario avessero subito ulteriori variazioni;

Ritenuto che, per effetto del mutamento della situazione del mercato monetario, si rende necessario modificare la predetta misura massima del tasso di interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, in relazione alla necessità di determinare tale tasso con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Il tasso di interesse — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali — da praticare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, è determinato nella misura massima del 21,50 per cento annua posticipata per tutto il territorio nazionale per il periodo residuo dell'anno in corso a decorrere dalla data del presente decreto.

Il tasso suindicato potrà essere modificato in relazione alle variazioni del mercato monetario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1981
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 246

(2625)

DECRETO 28 aprile 1981.

Modificazione dei quantitativi minimi dei titoli azionari negoziabili in borsa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3, lettera *f)*, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visti gli articoli 1 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visti il decreto ministeriale 31 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 4 febbraio 1978 e n. 41 del 10 febbraio 1978, il decreto ministeriale 12 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1978, il decreto ministeriale 1° marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 7 marzo 1979 e il decreto ministeriale 15 maggio 1980

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* **n. 137 del 21 maggio 1980, con i quali sono stati fissati gli importi minimi negoziabili in borsa per ciascun titolo** quotato;

Viste le delibere della Commissione nazionale per le società e la borsa del 1° aprile 1981, n. 863 e del 17 aprile 1981, n. 871;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa, citate nelle premesse, sono rese esecutive:

« A decorrere dal 20 maggio 1981 i quantitativi minimi negoziabili in borsa dei sottoindicati titoli sono stabiliti nella misura a fianco di ciascuno indicata:

Titolo		
Abeille	N.	25
Agricola finanziaria	»	50
Banca Commerciale Italiana	»	25
Banco di Roma	»	25
Banco Lariano	»	100
Bonifiche Ferraresi	»	50
Bonifiche Siele	»	50
Cementir	»	500
Centenari e Zinelli	»	25.000
Centrale	»	100
Chiari e Forti	»	100
Ciga	»	100
Coge	»	500
Condotte acqua Roma	»	5.000
Credito Varesino	»	100
De Angeli Frua	»	50
Eridania	»	100
Esercizio Molini - Sem	»	5.000
Eternit Ord.	»	1.000
Eternit Pref.	»	1.000
Eurogest Ord.	»	1.000
Eurogest Risp.	»	1.000
Fer - Co	»	5.000
Ferrovie nord Milano	»	500
Ferrovie Torino-Nord	»	10.000
Finrex	»	500
Fornara	»	1.000
Industria zuccheri	»	100
Iniziativa edilizia	»	50
Interbanca	»	50
Istituto Credito Fondiario	»	25
Isvim	»	100
Italcable	»	100
Italia assicurazioni	»	50
La Milano Centrale	»	25
Lepetit Ord.	»	25
Lepetit Priv.	»	25
Marzotto priv.	»	500
Milano Assicurazioni	»	50
Nai	»	5.000
Olivetti Ord.	»	500
Olivetti Priv.	»	500
Perlier	»	500
Rejna Ord.	»	100
Rejna Risp.	»	100
Rinascente Ord.	»	5.000
Rinascente Priv.	»	5.000
Sai	»	50
Sme	»	500
Span	»	10.000
Toro Assicurazioni Ord.	N.	50
Toro Assicurazioni Priv.	»	50
Unicem	»	50
Unione Manifatture	»	50
Westinghouse	»	50
Wührer	»	10.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(2628)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 maggio 1981.

Assoggettamento della S.p.a. Andreae & C., in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Visto che il tribunale di Milano, sezione fallimentare, con sentenza depositata il 26 gennaio 1981 ha stabilito, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 95/1979, che la S.p.a. Andreae & C., con sede in Milano, via Cernaia, 2, già dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Milano in data 6 luglio 1979, è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Andreae & C., con sede in Milano, via Cernaia, 2, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni in legge 3 aprile 1979, n. 95, nonché della legge 13 agosto 1980, n. 445.

Art. 2.

E' nominato commissario il prof. Luigi Cappugi, nato a Firenze il 10 aprile 1936.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole 24 Ore.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2624)

DECRETO 4 maggio 1981.

Assoggettamento della società in nome collettivo « Fratelli Grandis fu Giovanni - Impianti industriali di Grandis Giuseppe e Maurizio », in Albisola Superiore, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la sentenza, depositata il 27 febbraio 1981, con cui il tribunale di Savona ha dichiarato lo stato di insolvenza della società in nome collettivo « Fratelli Grandis fu Giovanni - Impianti industriali di Grandis Giuseppe e Maurizio », avente sede in Albisola superiore (Savona), via delle Fascine, 111, nonché l'assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, della predetta società;

Ritenuta la natura esecutiva della sentenza, ai sensi dell'art. 6 del sopracitato decreto-legge nonché dello art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società in nome collettivo « Fratelli Grandis fu Giovanni - Impianti industriali di Grandis Giuseppe e Maurizio », con sede in Albisola Superiore (Savona), via delle Fascine, 111, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Gio Batta Auxilia, nato a Savona l'11 ottobre 1936.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Secolo XIX; il Sole 24 Ore.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2623)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 aprile 1981.

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Ascea.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980 concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista l'istanza prodotta in data 9 aprile 1981 con la quale la sig.ra Marina La Greca, titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Ascea, chiede la concessione di una dilazione del versamento per l'importo di L. 98.628.200, relativo ad imposte IRPEF ed ILOR iscritte nel ruolo straordinario in unica soluzione alla scadenza della rata di aprile 1981, a carico del contribuente Luigi Rizzo, adducendo l'impossibilità di riscuotere detto carico;

Considerato che l'intendente di finanza di Salerno, confermando le circostanze prospettate dall'esattore. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico d'imposta risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Ascea è concessa dilazione, fino alla scadenza della rata di aprile 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 92.562.566 (lire novantaduemilionicinquecentosessantaduemilacinquecentosessantasei) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 98.628.200 iscritto a ruolo a nome del contribuente Luigi Rizzo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, estro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(2601)

DECRETO 21 aprile 1981.

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria civica delle imposte dirette di Busto Arsizio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980 concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista l'istanza prodotta in data 19 marzo 1981 con la quale la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, titolare dell'esattoria civica delle imposte dirette di Busto Arsizio, chiede la concessione di una dilazione del versamento per l'importo complessivo di lire 4.820.174.452, relativo ad un carico di imposte sul reddito delle persone fisiche, locale sui redditi e relativi interessi iscritto in ruoli suppletivi 1981 in scadenza alle rate di aprile e giugno 1981, nei confronti dei signori Giuseppe Mancini, Giampiero Bellani, Giancarlo Speroni e Gino Gussoni, adducendo l'impossibilità di riscuotere detto carico;

Considerato che l'intendente di finanza di Varese, confermando le circostanze prospettate dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico d'imposta risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria civica delle imposte dirette di Busto Arsizio è concessa dilazione, fino alla scadenza della rata di aprile 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.749.317.909 (quattromiliardisettecentoquarantanovemilionitrecentodiciassettemilanovecentonove) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 4.820.174.452 iscritto a ruolo a nome dei signori Giuseppe Mancini, Giampiero Bellani, Giancarlo Speroni e Gino Gussoni.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Varese darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(2602)

DECRETO 22 aprile 1981.

Tasso di interesse applicabile sui tributi ammessi a pagamento differito gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1980 con il quale, ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico citato, viene autorizzata, per le importazioni effettuate presso dogane diverse da quella di Trieste, la concessione nell'anno 1981 di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta gorni, compresi i primi trenta;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 aprile 1981;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 346, dal 28 aprile 1981 il saggio di interesse che gli operatori ammessi al pagamento differito dei diritti doganali gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste devono corrispondere, per il periodo successivo ai primi trenta giorni è stabilito nella misura del 17,419 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(2599)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 aprile 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « New Keroll - Società cooperativa a r.l. », in Magione, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue nei confronti della cooperativa di produzione e lavoro « New Keroll - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Magione (Perugia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « New Keroll - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Magione (Perugia), costituita per rogito notar Mario Donati Guerrieri in data 6 dicembre 1975, rep. n. 123216, reg. soc. n. 5662 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Corrado Maggesi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1981

p. *Il Ministro*: CASTELLI

(2548)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 aprile 1981.

Erogazione di un aiuto comunitario per telaino di seme bachi per la campagna di commercializzazione 1981-82.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio del 24 aprile 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 100 del 27 aprile 1972, relativo alle misure speciali in favore della bachicoltura;

Visti i successivi regolamenti (CEE) n. 922/72 del 2 maggio 1972 e n. 668/74 del 28 marzo 1974 del Consiglio concernenti la fissazione delle norme generali per la concessione di un aiuto per i bachi da seta;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1054/73 del 18 aprile 1973 e n. 683/74 del 27 aprile 1974, della commissione, con i quali vengono stabilite le modalità per la concessione dell'anzidetto aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 22 settembre 1972, concernente l'affidamento alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., dei compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuto istituito dalla Comunità economica europea per il settore della bachicoltura;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento (CEE) n. 922/72, modificato con regolamento (CEE) n. 668/74, gli Stati membri debbono istituire il controllo amministrativo atto a garantire che il prodotto per il quale viene richiesto l'aiuto risponda alle condizioni stabilite per la concessione;

Considerata l'opportunità che, in attesa della fissazione da parte del Consiglio (CEE), dell'ammontare dell'aiuto, vengano frattanto indicate, per la campagna di commercializzazione 1981-82, le modalità per la presentazione da parte dei produtori interessati della domanda di aiuto;

Ritenuta la necesità di provvedere alla emanazione delle occorrenti misure e modalità di esecuzione delle suindicate disposizioni comunitarie e nazionali;

Decreta:

Art. 1.

La corresponsione dell'aiuto a favore dei bachicoltori, previsto dai regolamenti della Comunità economica europea citati nelle premesse, per gli allevamenti di bachi da seta effettuati nella campagna 1981-82, è regolata dalle disposizioni contenute nei regolamenti stessi e da quelle integrative ed applicative stabilite con il presente decreto.

L'importo dell'aiuto sarà quello fissato con successivo regolamento comunitario.

Art. 2.

In base al disposto dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1054/73, l'aiuto è concesso per telaino:

a) che contenga almeno 20.000 uova di bachi da seta atti a schiudersi;

b) che abbia dato luogo ad una produzione non inferiore a kg 23 di bozzoli primari cerniti di buona corteccia, maturi, uniformi per dimensione e colore, esenti da macchie e ruggine, atti alla trattura, da bachi allevati nel territorio della Repubblica italiana.

Il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma è affidato all'Associazione nazionale bachicoltori, ente morale, con sede in Treviso.

Art. 3.

Le camere di incubazione per il ritiro dei telaini di semebachi da parte dei bachicoltori sono quelle di:

Per il Veneto e Friuli-Venezia Giulia:

Montebelluna e Istrana (Treviso) del consorzio agrario provinciale di Treviso e Belluno;

Monigo - Cooperativa produttori bozzoli di Monigo (Treviso) S. Giacomo di Veglia (Treviso) del consorzio seme-bachi - società cooperativa;

Fossalta di Trebaseleghe (Padova) del sig. Giuseppe Casarotto.

Lombardia:

Corticelle (Brescia) della sig.ra Evelina Albini;

Gottolongo (Brescia) del sig. Carlo Tedeschi.

Marche:

Azienda gelsibachisericola della Società adriatica marchigiana (S.A.M.) di Osimo (Ancona).

Calabria:

Azienda gelsibachicola dell'Ente di sviluppo agricolo per la Calabria « Opera Sila », Mirto Crosia (Cosenza).

Art. 4.

Gli organismi autorizzati al ricevimento dei bozzoli ottenuti dagli allevamenti del seme-bachi ritirato ed effettivamente utilizzato sono i seguenti:

Per i bozzoli da filanda:

Federazione italiana dei consorzi agrari e/o per essa, consorzio agrario provinciale di Treviso e Belluno;

Cooperativa bachisericola veneta, società cooperativa, con sede in Treviso;

Cooperativa bachisericola del bresciano, con sede in Brescia;

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa, con sede in Conegliano (Treviso);

Cooperativa produttori bozzoli di Monigo (Treviso);

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa, con sede in Codroipo (Udine);

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa, con sede in Palmanova (Udine);

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa, con sede in Udine;

Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa, con sede in Sacile (Pordenone);

Centro bachicolo di Osimo (Ancona) della Società adriatica marchigiana;

Cooperativa agricola del Tornello, società cooperativa, con sede in Monte S. Martino (Macerata);

Centro di orientamento gelsibachicolo di Mirto Crosia (Cosenza), dell'Opera Sila (ente di sviluppo in Calabria).

Per i bozzoli da riproduzione:

Consorzio seme-bachi, società cooperativa, con sede in S. Giacomo di Veglia (Treviso), via Isonzo, 31.

Art. 5.

Gli organismi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 hanno l'obbligo di:

rilasciare agli allevatori di bachi da seta in conformità all'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1054/73, appositi attestati, vistati da un tecnico bacologico a ciò delegato dall'Associazione nazionale bachicoltori, rispettivamente per i telaini di seme-bachi ritirati e per bozzoli consegnati dal bachicoltore per ogni operazione di ritiro dei telaini e di consegna dei bozzoli prodotti;

annotare giornalmente, in appositi distinti registri numerati di carico e scarico vistati dalla suddetta associazione, i movimenti in entrata ed in uscita, rispettivamente dei telaini di seme-bachi e dei bozzoli prodotti;

sottostare ai controlli dell'associazione medesima, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'A.I.M.A. che li esercita per il tramite degli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio;

trasmettere all'A.I.M.A., per tramite di detta associazione, entro trenta giorni dalla data di emissione, una distinta degli attestati rilasciati dagli allevatori di bachi da seta per i telaini di seme-bachi ritirati e per i bozzoli primari cerniti consegnati dai medesimi nel corso della campagna.

Art. 6.

Per ottenere la corresponsione dell'aiuto per i bozzoli nella campagna 1981-82 i bachicoltori debbono presentare all'A.I.M.A., entro il 30 novembre 1981, per tramite l'Associazione nazionale bachicoltori, una domanda contenente le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e firma del richiedente, oppure, per le cooperative agricole ed altri enti, denominazione o ragione sociale e sede dell'ente richiedente, nonché la firma del legale rappresentante;

b) numero dei telaini di seme-bachi da 20.000 uova utili, utilizzati in ciascun allevamento, nonché la data o le date di ritiro di detti telaini tramite gli organismi di cui al precedente art. 3;

c) i quantitativi di bozzoli primari cerniti ottenuti da detti allevamenti di bachi da seta nonché la data o le date di consegna dei bozzoli stessi ad uno degli organismi di cui al precedente art. 4;

d) luogo e luoghi di deposito dei bozzoli prodotti ovvero, se questi sono stati già venduti e consegnati, cognome, nome e indirizzo del primo acquirente.

La domanda, formulata su modulo predisposto dalla predetta associazione, deve essere corredata dagli attestati relativi ai telaini di seme-bachi ritirati ed ai bozzoli consegnati, rilasciati ai singoli allevatori di bachi da seta degli organismi indicati nei precedenti articoli 3 e 4.

Art. 7.

Al pagamento dell'aiuto provvede l'A.I.M.A., sulla base dei regolamenti comunitari vigenti in materia e delle norme che ne regolano il funzionamento.

A tal fine l'Associazione nazionale bachicoltori trasmette all'A.I.M.A., con apposita distinta e relazione, le domande ricevute, previo controllo della regolarità delle stesse e della corrispondenza dei relativi dati agli elementi contenuti negli attestati rilasciati dagli organismi di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Copia della distinta delle domande e della relazione sulle stesse deve essere trasmessa dall'Associazione predetta anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli accertamenti di competenza.

Art. 8.

Le funzioni di accertamento e di controllo affidate all'Associazione nazionale bachicoltori sono svolte secondo le istruzioni dell'A.I.M.A. e nei limiti di spesa da questa autorizzati.

Art. 9.

Chiunque espone scientemente dati o notizie inesatte nei registri, attestati e domande, previsti nel presente decreto al fine di procurare a sé e ad altri, per effetto

di false dichiarazioni, i benefici previsti nel presente decreto in tutto o in parte non dovuti, soggiace alle penalità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(2598)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 aprile 1981.

Spesa media corrente pro-capite per l'anno 1979, su base nazionale e per classe di popolazione, dei comuni e delle amministrazioni provinciali, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1981, n. 153, col quale viene istituito un fondo perequativo per la finanza locale, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1981, con una dotazione di lire 200 miliardi;

Ritenuto che il predetto fondo deve essere ripartito tra i comuni la cui spesa storica pro-capite per l'anno 1979 sia inferiore a quella stabilita, su base nazionale e per classe di popolazione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro;

Ritenuto altresì che, agli effetti del predetto decreto legge l'indice di spesa storica deve essere desunto dalla spesa corrente originariamente prevista nel titolo I del bilancio 1979 ed attestata dagli enti nel certificato finanziario di cui all'art. 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, secondo le classi di popolazione indicate nello stesso art. 25;

Considerato che il fondo deve essere ripartito a favore dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, ad iniziare da quelli che si trovano più lontani rispetto alla media nazionale determinata col presente decreto;

Atteso che dal calcolo della spesa corrente pro-capite debbano essere esclusi i comuni appartenenti alla regione Trentino-Alto Adige che, ai sensi delle vigenti disposizioni, non concorrono alla ripartizione del fondo perequativo di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La spesa corrente media pro-capite dei comuni è calcolata, agli effetti del presente decreto, sulla base della spesa corrente originariamente prevista nel titolo I del bilancio dell'esercizio 1979 desunta dal certificato finanziario presentato ai sensi dell'art. 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (codice 57).

Art. 2.

La spesa corrente media pro-capite di cui al precedente art. 1 è determinata nella seguente misura per ciascuna delle classi demografiche stabilite nel citato art. 25 sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 1979, secondo i dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica:

Classe di comuni	Spesa media pro-capite
Meno di 1.000 ab.	156.310
da 1.000 a 1.999 ab.	133.962
da 2.000 a 2.999 ab.	124.130
da 3.000 a 4.999 ab.	121.436
da 5.000 a 9.999 ab.	125.873
da 10.000 a 19.999 ab.	145.682
da 20.000 a 59.999 ab.	163.067
da 60.000 a 99.999 ab.	219.336
da 100.000 a 249.999 ab.	249.351
da 250.000 a 499.999 ab.	349.735
da 500.000 ab. ed oltre	464.817

Art. 3.

Con successivo decreto il fondo di lire 200 miliardi per l'anno 1981 sarà ripartito a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti ad iniziare da quelli che si trovano più lontani rispetto alla media di cui al precedente art. 2.

I comuni interessati sono tenuti ad iscrivere nei bilanci la quota ad essi spettante dopo averne avuto comunicazione.

Art. 4.

Agli effetti del secondo comma dell'art. 14 del decreto-legge n. 38/1981, la spesa corrente media pro-capite delle province desunta dai bilanci di previsione 1979 e calcolata con le modalità di cui al precedente art. 1, resta determinata in L. 46.920.

Art. 5.

I comuni e le province sono tenuti a calcolare, con le stesse modalità di cui al precedente art. 1, la propria spesa media pro-capite da indicare nel certificato sul bilancio 1981 ai fini dell'incremento percentuale nella spesa corrente ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 38/1981.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1981

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(2660)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Riconoscimento della personalità giuridica alla fondazione « Bruno, Attilio e Claudio », in Sondrio

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1981, registro n. 3 Esteri, foglio n. 9, su proposta del Ministro degli affari esteri, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione « Bruno, Attilio e Claudio », in Sondrio.

(2385)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Proroga delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonchè proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante lo adeguamento del capitale minimo delle società di capitale).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 2 marzo 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 29 aprile 1981, n. 163 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 30 aprile 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

L'efficacia del programma quinquennale di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene prorogata al 30 *settembre* 1981.

La durata della Cassa per il Mezzogiorno è prorogata fino al 30 *settembre* 1981.

La validità delle disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti l'indicazione del termine del 31 dicembre 1980, è prorogata al 30 *settembre* 1981.

Art. 2.

Le disposizioni agevolative per i territori della provincia di Trieste, di cui all'articolo 29 *del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 601, *quelle relative alle zone depresse del centro-nord ed ai territori del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa-Corno e dei comuni di San Canzian d'Isonzo e Staranzano, di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo* 30 *dello stesso decreto, sono prorogate al* 31 *dicembre* 1981.

Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 30 *del decreto del Presidente della Repubblica* 29 *settembre* 1973, *n.* 601, *si applicano ai territori del Polesine fino al* 31 *dicembre* 1981.

Il termine del 31 dicembre 1980 previsto dal primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie.

Fino alla stessa data è altresì prorogato il termine del 31 dicembre 1980, relativo alla stipula degli atti di primo acquisto di terreni o di edifici anche distrutti o danneggiati, di cui al primo comma dell'art. 41-*ter* del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Il termine del 31 dicembre 1980 stabilito dall'art. 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 1981.

Art. 3.

Il termine di tre anni di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è prorogato fino al 30 aprile 1981. Tale termine è prorogato al 31 dicembre 1981, *per le società che alla data del* 22 *dicembre* 1980 *avevano la loro sede legale nel territorio* di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 4.

La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo dell'assegnazione disposta a favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'anno 1981.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

AVVERTENZA. — *La legge* 29 *aprile* 1981, *n.* 163, *contiene, inoltre, disposizioni aggiuntive alla conversione del decreto-legge* (*art.* 2).

(2636)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di biologia molecolare presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università degli studi di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Milano, è vacante la cattedra di biologia molecolare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2615)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 84

Corso dei cambi del 30 aprile 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1101,95	1101,95	1102 —	1101,95	1102 —	1101,90	1102,05	1101,95	1101,95	1101,05
Dollaro canadese	920,25	920,25	921 —	920,25	920,65	920,20	920,20	920,25	920,25	920,25
Marco germanico	497,40	497,40	497,84	497,40	497,55	497,35	497,55	497,40	497,40	497,40
Fiorino olandese	447,72	447,72	447,98	447,72	447,70	447,70	447,70	447,72	447,72	447,70
Franco belga	30,589	30,589	30,60	30,589	30,60	30,55	30,60	30,589	30,589	30,60
Franco francese	209,63	209,63	210 —	209,63	209,80	209,60	209,67	209,63	209,63	209,65
Lira sterlina	2359,35	2359,35	2361 —	2359,35	2359 —	2359,30	2358,50	2359,35	2359,35	2359,35
Lira irlandese	1820,25	1820,25	1821 —	1820,25	1821,60	—	1820 —	1820,25	1820,25	—
Corona danese	157,99	157,99	158 —	157,99	157,85	157,95	158,06	157,99	157,99	158 —
Corona norvegese	198,46	198,46	198,50	198,46	198,45	198,45	198,40	198,46	198,46	198,45
Corona svedese	230,52	230,52	231,10	230,52	231,25	230,50	230 —	230,52	230,52	230,50
Franco svizzero	544,29	544,29	545 —	544,29	544,90	544,25	544,25	544,29	544,29	544,30
Scellino austriaco	70,36	70,36	70,40	70,36	70,40	70,35	70,40	70,36	70,36	70,35
Escudo portoghese	18,65	18,65	18,70	18,65	18,55	18,60	18,50	18,65	18,65	18,65
Peseta spagnola	12,357	12,357	12,36	12,357	12,35	12,30	12,355	12,357	12,357	12,35
Yen giapponese	5,118	5,118	5,13	5,118	5,12	5,10	5,14	5,118	5,118	5,11

Media dei titoli del 30 aprile 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	51,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,650
» 5,50 % » » 1968-83	88,200
» 5,50 % » » 1969-84	84,025
» 6 % » » 1970-85	80,450
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	73,650
» 9 % » » 1975-90	73,975
» 9 % » » 1976-91	77 —
» 10 % » » 1977-92	81,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,450
» » » » 1-10-1979/81	99,100
» » » » 1-12-1979/81	98,900
» » » » 1- 5-1979/82	97,800
» » » » 1- 7-1979/82	97,400
» » » » 1-10-1979/82	97,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,250
» » » » 1- 3-1980/82	98,050
» » » » 1- 5-1980/82	97,850
» » » » 1- 6-1980/82	97,350
» » » » 1- 7-1980/82	98,400
» » » » 1- 8-1980/82	97,850
» » » » 1-10-1980/82	98,150
» » » » 1- 1-1980/83	97,150
» » » » 1-10-1980/83	99,250
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,375
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,900
» » » 12 % 1- 4-1982	94,650
» » » 12 % 1-10-1983	88 —
» » » 12 % 1- 1-1984	87,275
» » » 12 % 1- 4-1984	87,400
» » » 12 % 1-10-1984	87,225
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 aprile 1981

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1102 —
Dollaro canadese	920,225
Marco germanico	497,475
Fiorino olandese	447,71
Franco belga	30,594
Franco francese	209,65
Lira sterlina	2358,925
Lira irlandese	1820,125
Corona danese	158,025
Corona norvegese	198,43
Corona svedese	230,26
Franco svizzero	544,27
Scellino austriaco	70,38
Escudo portoghese	18,575
Peseta spagnola	12,356
Yen giapponese	5,129

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 85

Corso dei cambi del 4 maggio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1113,95	1113,95	1114,10	1113,95	1114 —	1113,95	1114,05	1113,95	1113,95	1113,95
Dollaro canadese	928 —	928 —	928 —	928 —	927,73	928 —	927,50	928 —	928 —	928 —
Marco germanico	497,40	497,40	497,45	497,40	497,32	497,40	497,30	497,40	497,40	497,40
Fiorino olandese	447,30	447,30	447,40	447,30	447,21	447,25	447,35	447,30	447,30	447,30
Franco belga	30,527	30,527	30,58	30,527	30,53	30,50	30,545	30,527	30,527	30,50
Franco francese	209,25	209,25	209,05	209,25	209,31	209,20	209,14	209,25	209,25	209,25
Lira sterlina	2361,30	2361,30	2359 —	2361,30	2361,65	2361,25	2361,25	2361,30	2361,30	2361,30
Lira irlandese	1820,30	1820,30	1821 —	1820,30	1817,49	—	1818 —	1820,30	1820,30	—
Corona danese	157,83	157,83	158,10	157,83	157,80	157,85	157,80	157,83	157,83	157,85
Corona norvegese	198,62	198,62	198,65	198,62	198,62	198,60	198,64	198,62	198,62	198,60
Corona svedese	231,94	231,94	232 —	231,94	231,85	231,95	231,90	231,94	231,94	231,95
Franco svizzero	545,23	545,23	545 —	545,23	545,27	545,20	545,13	545,23	545,23	545,25
Scellino austriaco	70,40	70,40	70,40	70,40	70,36	70,40	70,39	70,40	70,40	70,40
Escudo portoghese	18,90	18,90	18,70	18,90	18,72	18,90	18,60	18,90	18,90	18,90
Peseta spagnola	12,37	12,37	12,37	12,37	12,36	12,35	12,378	12,37	12,37	12,37
Yen giapponese	5,132	5,132	5,15	5,132	5,12	5,10	5,13	5,132	5,132	5,13

Media dei titoli del 4 maggio 1981

Rendita 5 % 1935 51,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . . 92,650
» 5,50 % » » 1968-83 . . . 88,150
» 5,50 % » » 1969-84 . . . 84,025
» 6 % » » 1970-85 . . . 80,450
» 6 % » » 1971-86 . . . 74,225
» 6 % » » 1972-87 . . . 73,650
» 9 % » » 1975-90 . . . 73,975
» 9 % » » 1976-91 . . . 77 —
» 10 % » » 1977-92 . . . 81,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . . 74,200
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 % . . . . 80 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81 . . 99,400
» » » » 1-10-1979/81 . . 99,100
» » » » 1-12-1979/81 . . 98,900
» » » » 1- 5-1979/82 . . 97,850
» » » » 1- 7-1979/82 . . 97,500
» » » » 1-10-1979/82 . . 97,650

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82 . . 98,250
» » » » 1- 3-1980/82 . . 98,100
» » » » 1- 5-1980/82 . . 97,900
» » » » 1- 6-1980/82 . . 97,350
» » » » 1- 7-1980/82 . . 98,300
» » » » 1- 8-1980/82 . . 97,875
» » » » 1-10-1980/82 98,150
» » » » 1- 1-1980/83 . . 97,700
» » » » 1-10-1980/83 . . 99 —
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982 90,475
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 95,775
» » » 12 % 1- 4-1982 94,675
» » » 12 % 1-10-1983 88,125
» » » 12 % 1- 1-1984 87,325
» » » 12 % 1- 4-1984 87,475
» » » 12 % 1-10-1984 87,250
» » Nov. 12 % 1-10-1987 84,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 maggio 1981

Dollaro USA . . . . 1114 —
Dollaro canadese 927,75
Marco germanico 497,35
Fiorino olandese 447,325
Franco belga 30,536
Franco francese 209,195
Lira sterlina 2361,275
Lira irlandese 1819,15

Corona danese 157,815
Corona norvegese 198,63
Corona svedese 231,92
Franco svizzero 545,18
Scellino austriaco 70,395
Escudo portoghese 18,75
Peseta spagnola 12,374
Yen giapponese 5,131

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 86

Corso dei cambi del 5 maggio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1129,30	1129,30	1129,30	1129,30	1129,25	1129,25	1129,20	1129,30	1129,30	1129,30
Dollaro canadese	939,55	939,55	939 —	939,55	939,25	939,15	938,80	939,55	939,55	939,55
Marco germanico	497,70	497,70	497,75	497,70	497,75	497,65	497,64	497,70	497,70	497,70
Fiorino olandese	447,91	447,91	447,80	447,91	448 —	447,90	447,95	447,91	447,91	447,90
Franco belga	30,495	30,495	30,50	30,495	30,50	30,50	30,48	30,495	30,495	30,50
Franco francese	208,94	208,94	208,60	208,94	208,75	208,85	208,75	208,94	208,94	208,95
Lira sterlina	2386,75	2386,75	2385 —	2386,75	2387,10	2386,85	2387 —	2386,75	2386,75	2386,75
Lira irlandese	1818,75	1818,75	1821 —	1818,75	1819,80	—	1819 —	1818,75	1818,75	—
Corona danese	158,03	158,03	158 —	158,03	158 —	158,05	158,0150	158,03	158,03	158 —
Corona norvegese	201,03	201,03	200,70	201,03	201,10	201,10	201,07	201,03	201,03	201 —
Corona svedese	232,20	232,20	235 —	232,20	231,80	232,15	232,16	232,20	232,20	232,20
Franco svizzero	545,50	545,50	545,75	545,50	545,40	545,50	545,61	545,50	545,50	545,50
Scellino austriaco	70,425	70,425	70,45	70,425	70,40	70,40	70,4310	70,425	70,425	70,40
Escudo portoghese	18,80	18,80	18,70	18,80	18,75	18,85	18,92	18,80	18,80	18,80
Peseta spagnola	12,402	12,402	12,41	12,402	12,40	12,40	12,40	12,402	12,402	12,40
Yen giapponese	5,881	5,881	5,18	5,881	5,18	5,20	5,1820	5,881	5,881	5,18

Media dei titoli del 5 maggio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	50,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,550
» 5,50 % » » 1968-83	88,150
» 5,50 % » » 1969-84	84,200
» 6 % » » 1970-85	80,450
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	73,650
» 9 % » » 1975-90	73,975
» 9 % » » 1976-91	77 —
» 10 % » » 1977-92	81,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74,200
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %	76,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,450
» » » » 1-10-1979/81	99,050
» » » » 1-12-1979/81	99 —
» » » » 1- 5-1979/82	97,900
» » » » 1- 7-1979/82	97,200
» » » » 1-10-1979/82	97,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,300
» » » » 1- 3-1980/82	98,050
» » » » 1- 5-1980/82	98,100
» » » » 1- 6-1980/82	97,500
» » » » 1- 7-1980/82	98,450
» » » » 1- 8-1980/82	98 —
» » » » 1-10-1980/82	98 —
» » » » 1- 1-1980/83	97,300
» » » » 1-10-1980/83	98,700
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,500
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,850
» » » 12 % 1- 4-1982	94,625
» » » 12 % 1-10-1983	88,050
» » » 12 % 1- 1-1984	87,300
» » » 12 % 1- 4-1984	87,425
» » » 12 % 1-10-1984	87,225
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 maggio 1981

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1129,25
Dollaro canadese	939,175
Marco germanico	497,67
Fiorino olandese	447,93
Franco belga	30,487
Franco francese	208,845
Lira sterlina	2386,875
Lira irlandese	1818,875
Corona danese	158,022
Corona norvegese	201,05
Corona svedese	232,18
Franco svizzero	545,555
Scellino austriaco	70,428
Escudo portoghese	18,86
Peseta spagnola	12,401
Yen giapponese	5,181

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del carattere di eccezionalità ad avversi eventi atmosferici e delimitazione delle zone colpite

Con decreto ministeriale 14 aprile 1981, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, quale risulta modificato e integrato dalla legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663, il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole danneggiate, le provvidenze previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Ragusa: siccità dell'autunno 1980; gelate e venti ciclonici del gennaio 1981.

Siracusa: siccità dell'autunno 1980; venti ciclonici del 16-22 gennaio 1981.

Agrigento: nevicate e vento ciclonico del gennaio 1981.

Le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e scorte, nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione, non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, sono così delimitate:

Ragusa: siccità dell'autunno 1980; gelate e venti ciclonici del gennaio 1981:

intero territorio provinciale.

Siracusa: siccità dell'autunno 1980: venti ciclonici del 16-22 gennaio 1981:

intero territorio provinciale.

Agrigento: nevicate e vento ciclonico del gennaio 1981:

intero territorio provinciale.

(2619)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 aprile 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Villacidro (Cagliari), è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli, è prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan, in liquidazione, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2616)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti con la seguente circolare:

A 444 del 23 marzo 1981 relativa a revoca circolari *A*.

(2513)

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 12 marzo 1981, riguardante « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero », pubblicato nel supplemento ordinario (n. 13) alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, sotto la voce « Movimenti di capitali italiani » alla pag. 28, sotto la colonna « Causali », dopo la causale « 103) Prestiti a lungo termine... », dove è scritto: « *104 b) Acquisto di quote di fondi comuni di investimento.* o pagabili all'estero quotati presso borse valori ufficiali estere. », leggasi: « *104 a) Acquisto di titoli azionari ed obbligazionari emessi* o pagabili all'estero quotati presso borse valori ufficiali estere ».

(2637)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei presidenti di casse comunali di credito agrario site in provincia di Cagliari, Nuoro e Oristano

Con provvedimento 25 febbraio 1981:

il sig. Giuseppe Sanna, nato a Serrenti il 31 luglio 1927, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Serrenti (Cagliari);

il sig. Giuseppe Fara, nato ad Arzana il 3 novembre 1926, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Arzana (Nuoro);

il sig. Antioco Caria Manca, nato ad Atzara il 7 febbraio 1928, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Atzara (Nuoro);

il sig. Giuseppe Modesto Nughedu, nato a Bolotana il 29 gennaio 1924, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bolotana (Nuoro);

il sig. Giovanni Ledda, nato a Bortigali il 28 giugno 1915, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bortigali (Nuoro);

il sig. Basilio Pintore, nato a Desulo l'8 maggio 1921, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Desulo (Nuoro);

il sig. Paolo Mazzella, nato a Dorgali il 5 giugno 1939, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Dorgali (Nuoro);

il sig. Giulio Demurtas, nato a Gairo il 26 luglio 1930, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gairo (Nuoro);

il sig. Salvatore Piga, nato a Montresta il 23 giugno 1943, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montresta (Nuoro);

il sig. Costantino Pittalis, nato ad Orotelli il 14 marzo 1947, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orotelli (Nuoro);

il sig. Pasquale Frau, nato ad Ortueri il 29 marzo 1928, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ortueri (Nuoro);

il sig. Antonio Piras, nato a Tresnuraghes il 20 aprile 1920, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tresnuraghes (Oristano).

(2165)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di perito analista del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti di Napoli.

E' bandito il concorso, per esami, ad un posto di perito analista in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli.

Titolo di studio richiesto: diploma di perito industriale capotecnico con specializzazione in chimica industriale oppure diploma di maturità tecnica industriale con specializzazione in chimica conciaria.

Gli esami avranno luogo a Napoli presso la stazione sperimentale pelli in via Poggioreale, 39, c.a.p. 80143.

La prova scritta e quella pratica avranno luogo rispettivamente nei giorni 29 e 30 giugno 1981 alle ore 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere la prova scritta e quella pratica nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di valido documento di riconoscimento.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando è a disposizione degli interessati presso la segreteria della stazione sperimentale pelli, via Poggioreale, 39, Napoli - telef. (081) 200114.

(2610)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a ventuno posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Sentito, sul programma di esame, il consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a ventuno posti di referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;

b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonchè quelli dei due rami del Parlamento e del segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza, appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengano dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che, provenendo dalla stessa carriera, abbiano maturato in questa un periodo di servizio non inferiore a quattro anni e 6 mesi, ivi compreso quello prestato nella settima qualifica funzionale, e che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di «ottimo».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d)* del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al presidente della Corte dei conti e presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d)* dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici

ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11 — nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata — i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Nella domanda i candidati possono indicare una o più sedi di sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti, in ordine di preferenza, ai fini di una eventuale loro assegnazione alle sedi stesse.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonché la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata;

3) estratto dell'atto di nascita (I concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite d'ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale anzidetto, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo 8 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autenticazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *A*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, nella «Sala delle conferenze» della stazione di Roma Termini, via Giolitti n. 34, nei giorni 28, 29, 30 settembre e 1° ottobre 1981, con inizio alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti, del «Corpus juris» e delle «Institutiones» di Gaio — il tutto in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali — che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, via Baiamonti n. 25, con il mezzo che riterranno più opportuno e non

oltre il termine del 18 settembre 1981, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, l'indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di questa abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1981

Il presidente: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1981
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 278

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

I *a*) diritto civile e commerciale;
b) diritto processuale civile.

II *a*) diritto costituzionale;
b) diritto amministrativo.

III *a*) contabilità pubblica;
b) diritto finanziario.

IV diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giudizionale della Corte dei conti).

PROVA ORALE

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) diritto penale;
b) diritto processuale penale;
c) diritto internazionale pubblico e privato;
d) diritto ecclesiastico;
e) economia politica;
f) scienza delle finanze;
g) politica economica e finanziaria;
h) prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Il presidente della Corte dei conti
COSTA

(2611)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 2 gennaio 1981, n. 3.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1981 e bilancio pluriennale per il triennio 1981-83.

(*Pubblicata nel suppl. ord. alla* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 3 *gennaio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

BILANCIO ANNUALE

Stato di previsione dell'entrata

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle *A*, *B* e *C* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'art. 36 dello statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonché il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1981, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella *A*).

E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Totale generale della spesa

Art. 2.

E' approvato in lire 4.542.841,3 milioni il totale generale della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario 1981.

Stato di previsione della spesa
Disposizioni generali

Art. 3.

Il presidente della Regione e gli assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1981, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 4.

E' approvata in lire 40.000,0 milioni la dotazione per l'anno finanziario 1981 del « fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine ».

Agli effetti dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 5.

Le spese per le quali può esercitarsi da parte del presidente della Regione la facoltà di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art. 6.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, primio comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art. 7.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge.

Art. 8.

Nel bilancio della Regione — assessorato bilancio e finanze — è istituito un fondo destinato alla revisione dei prezzi contrattuali, il cui ammontare viene annualmente stabilito con la legge di bilancio.

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, dal predetto fondo ai competenti capitoli di revisione prezzi delle varie amministrazioni, delle somme occorrenti in relazione ad accertate effettive necessità.

Per l'anno finanziario 1981 l'importo del fondo è approvato in lire 15.000 milioni.

Art. 9.

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1981, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

Art. 10.

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai capitoli di spesa del bilancio della Regione sui quali sono state imputate le anticipazioni corrisposte alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o servizi ai sensi dell'art. 12, commi sesto, settimo e ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, ovvero ai capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quelli di competenza fossero stati soppressi, le somme corrispondenti ai recuperi affluiti ai capitoli 4317 e 4331 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

Art. 11.

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento di fondi dal cap. 21255 ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, del fondo sanitario regionale per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente istituzione del Servizio sanitario nazionale, nonchè alla riassegnazione dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è altresì autorizzato ad effettuare variazioni di bilancio compensative fra i capitoli compresi nella rubrica « Fondo sanitario regionale » dell'assessorato regionale della sanità, nonchè ad istituire nuovi capitoli nell'ambito della predetta rubrica, per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è inoltre autorizzato ad iscrivere al predetto cap. 21255 le somme che affluiranno ai capitoli 3561 e 3822 dello stato di previsione dell'entrata.

Presidenza della Regione

Art. 12.

Per le finalità degli articoli 14, quarto comma, e 15 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, il limite venticinquennale di impegno di lire 100 milioni, che si iscrive al cap. 50456.

Art. 13.

Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla stipula degli atti relativi ai mutui già concessi ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 42, e secondo le modalità indicate nel decreto del presidente della Regione 9 febbraio 1967, n. 1, è autorizzato, per l'anno 1981, un nuovo limite trentacinquennale di impegno costituito dalla somma dei termini consecutivi di una progressione aritmetica decrescente in ragione di lire un milione, il cui termine iniziale è di lire 35 milioni, che si iscrive al cap. 50459.

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste

Art. 14.

Al fine di procedere all'analisi dei campioni di burro in applicazione del regolamento (CEE) n. 262 del 1979 e delle relative norme di attuazione contenute all'art. 12 del decreto ministeriale 2 marzo 1979, modificato dal decreto ministeriale del 13 agosto 1979, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1983, la spesa di lire 2,5 milioni che si iscrive al cap. 14612.

Art. 15.

La spesa autorizzata dall'art. 1, lettera *a*), della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità degli articoli 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, è incrementata, per l'anno 1981, di lire 4.500 milioni e si iscrive al cap. 55455.

Art. 16.

E' autorizzata la spesa di lire 12.425 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1981, che si iscrive al cap. 56901.

Art. 17.

L'onere di lire 57.996 milioni per il periodo 1979-81 previsto dall'art. 9 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 197, per le finalità di cui agli articoli 1 e 4, primo comma, della legge medesima a carico delle assegnazioni dello Stato di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, viene ridotto a lire 51.018,6 milioni.

Alla rimanente spesa di lire 6.977,4 milioni si fa fronte con parte delle assegnazioni dello Stato di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 — fondi non vincolati.

Assessorato regionale degli enti locali

Art. 18.

Con effetto dal 1° gennaio 1981, gli importi fissati dall'art. 14 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, sono elevati rispettivamente a L. 9.000 ed a L. 6.000.

Assessorato regionale dell'industria

Art. 19.

In attesa degli interventi finanziari che saranno successivamente disposti, l'Ente siciliano per la promozione industriale, l'Ente minerario siciliano e l'Azienda asfalti siciliani sono autorizzati ad effettuare anticipazioni a carico delle loro attuali disponibilità per far fronte alle immediate esigenze di gestione interne e delle società collegate fino a tutto il 31 gennaio 1981.

Analoga autorizzazione è consentita all'Ente minerario siciliano per far fronte ai maggiori oneri, relativi alla gestione dei fondi di cui agli articoli 12 e 13 lettera *b*) della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, per l'anno 1980.

E' fatto obbligo agli enti sopradetti di procedere, con le prime immediate nuove assegnazioni, alla reintegrazione dei fondi utilizzati per gli scopi indicati nei precedenti commi.

Art. 20.

Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1980 sul capitolo di spesa 65563, autorizzata dalla legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, art. 1, possono essere utilizzate nell'esercizio 1981 per le medesime finalità originariamente previste ed in relazione ad effettive necessità, su richiesta dell'assessore regionale per l'industria.

All'iscrizione in bilancio delle somme di cui al precedente comma si provvede con decreto dell'assessore per il bilancio e le finanze da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario 1980.

L'art. 5 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 75, è sostituito dal seguente:

« I contributi previsti dal penultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, sono concessi dall'assessore regionale per l'industria in conformità ai criteri proposti dallo stesso e approvati dalla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana ».

L'art. 1, comma quinto, della legge regionale 14 maggio 1976, n. 75, è sostituito dal seguente:

« Le modifiche del progetto-obiettivo, comprese quelle riguardanti la ripartizione degli stanziamenti tra i settori, sono apportate con le modalità previste dall'art. 5 della presente legge ».

Art. 21.

Per le finalità dell'art. 22 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4.000 milioni, per l'anno finanziario 1981, che si iscrive al cap. 64935.

L'utilizzazione dello stanziamento previsto dal presente articolo è subordinata alla approvazione di norme organiche che regolamentino la materia.

Assessorato regionale dei lavori pubblici

Art. 22.

Limitatamente all'anno finanziario 1981, la spesa autorizzata per le finalità dell'art. 3, lettera *c*), della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, e successive aggiunte e modificazioni, è elevata di lire 2.000 milioni rispetto a quella autorizzata nell'esercizio 1980 con l'art. 25 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, e si iscrive al cap. 68356.

Art. 23.

Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1980 sui capitoli delle spese in conto capitale autorizzate dall'art. 27 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, e dall'art. 2 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, possono essere utilizzate nell'esercizio 1981 per le medesime finalità originariamente previste ed in relazione ad effettive necessità, su documentata richiesta delle competenti amministrazioni.

All'iscrizione in bilancio della somma di cui al precedente comma si provvede con decreti dell'assessore per il bilancio e le finanze da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario 1980.

Art. 24.

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, per le finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di lire 1.500 milioni che si iscrive al cap. 68551.

Art. 25.

Per le finalità della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite trentacinquennale di impegno di lire 285 milioni che si iscrive al cap. 68561.

Art. 26.

Per le finalità previste dall'art. 27 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è autorizzato, per l'anno 1981, il limite venticinquennale di impegno di lire 700 milioni che si iscrive al cap. 68574.

Art. 27.

Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite trentacinquennale di impegno di lire 200 milioni che si iscrive al cap. 70951.

Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale

Art. 28.

Per le finalità degli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite ventennale d'impegno di lire 200 milioni che si iscrive al cap. 74601.

Assessorato regionale della cooperazione,
del commercio, dell'artigianato e della pesca

Art. 29.

Per la concessione alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi dei contributi in annualità previsti dall'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, e successive modifiche, è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite di impegno venticinquennale di lire 3.000 milioni che si iscrive al cap. 75201.

Art. 30.

Per la concessione alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi dei contributi previsti dall'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite d'impegno venticinquennale di lire 1.000 milioni che si iscrive al cap. 75202.

Art. 31.

La spesa autorizzata dall'art. 1, lettera *d*), della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 4, lettera *d*), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, è incrementata, per l'anno finanziario 1981, di lire 4.500 milioni che si iscrive al cap. 75203.

Art. 32.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 46, e con le modalità ivi previste, il fondo di rotazione dell'IRCAC di cui all'art. 3, n. 2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato di lire 2.500 milioni, per l'esercizio finanziario 1981, che si iscrive al cap. 75211.

Art. 33.

La spesa autorizzata dall'art. 1, lettera *b*), della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità della legge regionale 27 febbraio 1950, n. 13, e successive integrazioni e modificazioni, è incrementata, per l'anno finanziario 1981, di lire 920 milioni che si iscrive al cap. 75401.

Assessorato regionale della sanità

Art. 34.

I pagamenti sui capitoli di spesa del fondo sanitario regionale sono effettuati in relazione alle disponibilità di cassa ed alle assegnazioni disposte dallo Stato a carico del Fondo sanitario nazionale

Art. 35.

Le somme provenienti dalle assegnazioni del Fondo nazionale ospedaliero, relative agli esercizi 1978 e precedenti, possono essere utilizzate nell'esercizio 1981 con le procedure previste dall'art 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, anche per interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e ristrutturazione di stabilimenti ospedalieri.

Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

Art. 36.

Per le finalità dell'art. 69 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, l'ulteriore spesa di lire 1.750 milioni che si iscrive al cap. 85205.

Art. 37.

Per le finalità dell'art. 9, primo comma, della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, sostituito dall'art. 12 della legge regionale 4 agosto 1980, n 78, è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite ventennale di impegno di lire 800 milioni che si iscrive al cap. 85357.

Art. 38.

Per le finalità dell'art. 17, primo comma, della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite venticinquennale di impegno di lire 100 milioni che si iscrive al cap. 85803.

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

Art. 39.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 1.300,0 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Acireale, che si iscrive al cap. 47703.

Art. 40.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 5.000,0 milioni per la concessione di contributi per il funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli enti provinciali per il turismo, che si iscrive al cap. 47704.

Art. 41.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 800 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Sciacca, che si iscrive al cap. 47705.

Art. 42.

Per le finalità degli articoli 1 e 3 della legge regionale 1° luglio 1972, n. 32, è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite ventennale d'impegno di lire 6.000 milioni che si iscrive al cap. 87503.

Art. 43.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 79.700.000, che si iscrive al cap. 88401, da versare all'amministrazione comunale di Balestrate per la costruzione di un campo di calcio, a fronte del contributo già autorizzato con decreto regolarmente registrato alla Corte dei conti e non liquidato per l'avvenuta contabilizzazione della relativa somma fra le economie alla chiusura dell'esercizio 1979.

Art. 44.

Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio 1980 sul capitolo delle spese in conto capitale autorizzate con l'art. 41 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, possono essere utilizzate nell'esercizio 1981 per le medesime finalità originariamente previste ed in relazione ad effettive necessità, su documentata richiesta delle competenti amministrazioni.

Azienda delle foreste demaniali

Art. 45.

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1981, allegato al bilancio annuale della Regione (appendice n. 1).

Capitoli aggiunti

Art. 46.

A termine e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è approvato l'elenco dei capitoli aggiunti agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1981 (annesso n. 1).

Indice cronologico degli atti

Art. 47.

E' approvato l'« indice cronologico degli atti » allegato alla presente legge (annesso n. 2).

Disposizioni varie

Art. 48.

I residui attivi per entrate tributarie risultanti al 31 dicembre 1980 su capitoli di competenza del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 o su capitoli aggiunti al bilancio stesso, non riprodotti nel presente bilancio o nell'annesso n. 1, sono trasferiti ai capitoli 1198, 1398 e 1600 a seconda che appartengano rispettivamente alla categoria prima, seconda o terza del titolo primo dell'entrata.

Art. 49.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 1981, con riferimento agli indici demografici di disoccupazione, di emigrazione e del reddito medio *pro-capite*.

Gli assessori regionali, entro 60 giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della giunta, determinano la spesa dei singoli capitoli concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.

Art. 50.

Gli stanziamenti dei capitoli numeri 10723, 21252 e 60751 limitatamente all'importo di lire 15.000 milioni, 15.000 milioni e 70.000 milioni rispettivamente per ciascun capitolo, non sono utilizzabili fino a quando lo Stato non determinerà formalmente l'ammontare delle ritenute IRPEF spettanti alla Regione in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 299 del 27 dicembre 1974, iscritti al cap. 1028 dello stato di previsione dell'entrata.

Titolo II

BILANCIO PLURIENNALE

Art. 51.

E' approvato in lire 12.882.772 milioni il bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 1981-83.

Art. 52.

E' approvato il bilancio pluriennale dell'azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per il triennio 1981-83, allegato al bilancio pluriennale della Regione (appendice n. 1).

Art. 53.

Le entrate di cui al cespite 01.01.01.09, derivanti dall'esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 299 del 27 dicembre 1974 relative al biennio 1982-83, non sono utilizzabili per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese fino a quando le entrate medesime non saranno formalmente determinate dallo Stato.

In dipendenza del precedente comma, le spese di cui agli « elementi di programma » appresso elencati, e limitatamente agli importi a fianco indicati, non sono utili per il riscontro della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47:

(*Omissis*).

Art. 54.

Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, le previsioni del bilancio pluriennale relative agli esercizi 1982 e 1983 costituiscono sede per il riscontro

della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi medesimi, con esclusione di quelle di cui al precedente art. 53, secondo comma.

Art. 55.

Le previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale per il triennio 1981-83, non costituiscono, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, autorizzazione rispettivamente all'accertamento ed alla riscossione delle entrate ed all'impegno e al pagamento delle spese.

Art. 56.

I provvedimenti legislativi previsti dal bilancio pluriennale con copertura finanziaria a carico del Fondo di solidarietà nazionale devono assicurare la puntuale attuazione del disposto di cui all'art. 38 dello statuto siciliano.

Titolo III

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO E DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 57.

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981 e per il triennio 1981-83 con i relativi allegati.

Art. 58.

Alla presente legge sono annessi gli elenchi numeri 5, 6, 7 e 8, relativi agli oneri a carico del triennio 1981-83 derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso del triennio medesimo.

Art. 59.

Il termine previsto dall'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256, è prorogato al mese di febbraio 1981.

Art. 60.

Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e dell'art. 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a contrarre, con gli istituti di credito incaricati del servizio di cassa, mutui della durata massima di anni sei con la protrazione massima di anni cinque per l'ammontare complessivo di 600 miliardi di cui lire 250 miliardi per l'anno 1981, lire 200 miliardi per l'anno 1982 e lire 150 miliardi per l'anno 1983.

I mutui saranno regolati al tasso massimo di interesse annuo del 2,50 per cento in più del tasso di remunerazione delle giacenze di cassa regionale, seguendone le medesime variazioni in corso di protrazione e di ammortamento.

La somministrazione dei mutui è subordinata alle effettive necessità di cassa del bilancio della Regione.

Gli oneri per l'ammortamento dei mutui e per il pagamento dei relativi interessi e spese, previsti negli importi indicati nel quadro seguente, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elementi di programma:

6.1.1.1. «Interessi su mutui e prestiti della Regione» e 6.1.2.1. «Rimborso mutui e prestiti della Regione»:

(*Omissis*).

Art. 61.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1981. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 gennaio 1981

D'ACQUISTO

D'ALIA

(*Omissis*).

(2265)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811240)